



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Circolare n. 6/2019

Castelfranco Veneto, 4 luglio 2019

Spett.li CLIENTI

LORO SEDI

NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL

Con la pubblicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Legislatore, intervenendo sull'art. 2477 c.c., aveva esteso le ipotesi di sussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Società a responsabilità limitata.

Recentemente, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17/06/2019 della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 (c.d. "Sblocca cantieri"), i limiti per la nomina dell'organo di controllo hanno subito una nuova modifica.

In particolare, sono state confermate le lettere a) e b) dell'art. 2477 c.c. alla cui sussistenza si determina l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, ossia qualora la srl:

- a) sia tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- b) controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;

il Legislatore ha invece nuovamente rivisto, raddoppiandoli rispetto a quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 14/2019, i limiti "dimensionali" per la nomina dell'organo di controllo o del revisore previsti alla lettera c) dello stesso articolo.

Il nuovo obbligo sussiste per le srl che:

- c) **hanno superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:**

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: € 4.000.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Decorrenza

Si precisa che le società a responsabilità limitata e le società cooperative che risultano costituite alla data del 16/03/2019 (data di entrata in vigore dell'art. 379 comma 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), qualora ricorrano i requisiti sopra richiamati, **hanno tempo 9 mesi per adeguarsi alla nuova normativa**, dovendo quindi provvedere entro il 16/12/2019 a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad **uniformare l'atto costitutivo e lo statuto**.

Si precisa inoltre che il revisore, anche se nominato in data 16/12/2019, dovrà eseguire la revisione sull'intero esercizio 2019.

Per l'anno 2019, ai fini della verifica del superamento dei predetti limiti, è necessario avere riguardo ai parametri dimensionali relativi agli esercizi conclusi al 31/12/2017 e al 31/12/2018.

Decadenza dell'obbligo

Si precisa infine che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per **tre** esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei predetti limiti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati